Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 17 settembre 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. **45** — Estero L. **100**.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1938-XVI, n. 1421.
Modificazioni al R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, istitutivo dell'Azienda Miniere Africa Orientale (A.M.A.O.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di modificare ed integrare le norme del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riguardante la costituzione ed il funzionamento dell'Azienda Miniere Africa Orientale (A.M.A.O.) convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1085;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 1 e l'art. 5 del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1085, sono modificati come segue e l'art. 3 è abrogato.

Secondo e terzo comma dell'art. 1:

« Essa ha sede in Addis Abeba oppure in altra località dell'Africa Orientale Italiana, da determinarsi con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, in relazione alle esigenze dell'esercizio della sua attività e può avere sezioni nel territorio di ciascun Governo.

« L'Azienda ha bilancio proprio allegato a quello dell'Africa Orientale Italiana e la sua gestione è soggetta al riscontro consuntivo della Corte dei conti ».

Art 5:

« L'Azienda è retta da un Consiglio di amministrazione, che ha sede presso il Ministero dell'Africa Italiana ed è composto:

1) del presidente, nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'Africa Italiana;
2) di due consiglieri nominati dal Ministro per l'Africa Italiana, uno dei quali particolarmente competente in materia mineraria;
3) di un consigliere, nominato dal Ministro per l'Africa Italiana, su designazione del Ministro per le finanze;
4) di un consigliere nominato dal Ministro per l'Africa Italiana su designazione del Ministro per le corporazioni.

« Le norme per il regolamento amministrativo-contabile dell'Azienda, per gli organici del personale e per il trattamento economico e giuridico dello stesso saranno stabilite con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il parere del Consiglio superiore coloniale ».

Art. 2.

Nelle zone assegnate all'Azienda per eseguirvi ricerche o coltivazioni minerarie non possono di regola essere dati permessi di ricerca e concessioni in favore di enti o privati.

Qualora tale necessità si verifichi, oppure s'intenda ridurre la estensione delle zone assegnate all'Azienda, la relativa autorizzazione è data dal Ministro per l'Africa Italiana di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 3.

Il presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione di nomina Ministeriale durano in carica due anni e possono essere confermati.

Possono essere esonerati dalla carica prima del detto termine, con modalità analoghe a quelle stabilite per la nomina.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione esercita la vigilanza sull'amministrazione e il funzionamento dell'Azienda e delibera:

1) sul bilancio dell'Azienda e sulle sue variazioni;
2) sul programma annuale di coltivazione delle miniere, di utilizzazione, distribuzione e vendita dei prodotti;
3) sul rilevamento di miniere in concessione a privati;
4) sull'intervento dell'Azienda nell'attività mineraria di imprese private, ai fini previsti dalla lettera c) dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331;
5) sui progetti esecutivi di attivazione di nuovi impianti o di trasformazione di quelli esistenti, quando la spesa relativa oltrepassi le lire 200.000;
6) sugli acquisti e sulle alienazioni di macchinari e di materiali e sui progetti di lavori e di forniture di importo superiore alle lire 200.000 sempre che non rientrino nelle deliberazioni già prese ai sensi del n. 5);
7) sui progetti di ordinamenti organici e trattamento economico e giuridico del personale;
8) sull'assunzione, conferma e licenziamento del personale, eccettuato quello salariato giornaliero;
9) sulla istituzione di Sezioni permanenti o temporanee dell'Azienda;
10) sugli ordinamenti interni dell'Azienda e delle sue Sezioni e sui regolamenti per il funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi;
11) sul conto consuntivo.

Art. 5.

Le deliberazioni di cui al precedente articolo sono comunicate, in triplice esemplare al Ministro per l'Africa Italiana, cui spetta di approvarle, sentito, nei casi previsti dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, il Ministro per le finanze.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:

1) convoca il Consiglio fissando la data e l'ordine del giorno;
2) provvede al corso delle deliberazioni e ne vigila l'esecuzione;
3) rappresenta l'Azienda presso il Ministero dell'Africa Italiana e le autorità del Regno.

In caso di assoluta urgenza delibera sugli oggetti di cui ai numeri 5, 6, 8 e 9 dell'art. 4, salvo chiederne al Consiglio la ratifica nella prima adunanza.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un amministratore delegato al quale può conferire la facoltà di provvedere ogni qualvolta l'urgenza lo richieda, sugli oggetti di cui ai numeri 5, 6, 8 e 9 dell'art. 4, salvo chiederne immediatamente al Consiglio la ratifica, e di emanare disposizioni provvisorie per l'ordinamento interno dell'Azienda e per il funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi.

Art. 8.

L'amministrazione dell'Azienda in Africa Orientale Italiana è affidata all'amministratore delegato, che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e adotta quelle che non siano riservate alla competenza dello stesso, ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.

L'amministratore delegato impegna legalmente l'Azienda verso i terzi e la rappresenta presso i Governi dell'Africa Orientale Italiana, coordina tutte le attività aziendali e vigila che tutti gli organi dipendenti esplichino le loro funzioni secondo gli ordini da lui impartiti ed in conformità alle norme dei regolamenti e alle necessità tecniche, amministrative e disciplinari dei vari servizi.

Esso è coadiuvato, per i servizi tecnici, da un direttore tecnico e, per la gestione amministrativo-contabile, da un direttore amministrativo.

Il direttore tecnico e il direttore amministrativo sono nominati dal presidente del Consiglio di amministrazione, su deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 9.

A decorrere dall'esercizio 1937-38, i contributi previsti dall'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, sono soppressi.

Il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana potrà tuttavia corrispondere, in relazione alla situazione di bilancio dell'Azienda:

un contributo per la gestione di esercizio;

un'assegnazione per le spese di esplorazioni e le ricerche minerarie;

un'assegnazione per le spese di nuovi impianti e lo sviluppo di quelli esistenti, per il rilevamento di imprese e di concessioni minerarie ed in genere per le spese di carattere patrimoniale.

Art. 10.

Il bilancio dell'Azienda terrà distintamente in evidenza:

le entrate e le spese della gestione di esercizio;

le entrate straordinarie, dipendenti da alienazioni di patrimonio;

le entrate per contributi governativi;

le spese per le esplorazioni e le ricerche minerarie;

le spese per i nuovi impianti e lo sviluppo di quelli esistenti, per il rilevamento di imprese e di concessioni minerarie, ed in genere le spese di carattere patrimoniale.

L'avanzo finanziario netto risultante dal consuntivo dell'Azienda sarà versato in apposito articolo del bilancio dell'Africa Orientale Italiana.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 60. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1938-XVI, n. 1422.

Ordinamento minerario per l'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Considerata la necessità di provvedere all'emanazione di norme per disciplinare le indagini, la ricerca e la coltivazione delle miniere dell'Africa Orientale Italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Udito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso ordinamento minerario per l'Africa Orientale Italiana, vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze.

Art. 2.

Il Ministro per l'Africa Italiana è autorizzato ad emanare, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio superiore coloniale, le norme necessarie per l'esecuzione del predetto ordinamento.

Art. 3.

Sono estese all'Africa Orientale Italiana, in quanto applicabili, le disposizioni contenute:

a) nel regolamento 18 giugno 1899, numeri 230, 231 e 232, per la prevenzione degli infortuni nelle industrie alle quali si applica la legge 17 marzo 1898, n. 80;

b) nella legge 30 marzo 1893, n. 184, e relativo regolamento 10 gennaio 1907, n. 152, sulla polizia delle miniere, cave e torbiere;

c) nella legge 13 giugno 1907, n. 403, e relativo regolamento 25 agosto 1908, n. 829, per l'impianto di vie funicolari aeree.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 57. — MANCINI.

ORDINAMENTO MINERARIO PER L'AFRICA ORIENTALE ITALIANA

TITOLO PRIMO.

Indagini, ricerche e coltivazioni minerarie.

Art. 1.

L'indagine, la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali, sotto qualsiasi forma e condizione fisica, delle acque termali e minerali, delle energie del sottosuolo suscettive di utilizzazione industriale, non possono essere eseguite nell'Africa Orientale Italiana senza licenza, permesso o concessione dell'Autorità governativa, secondo le norme del presente ordinamento, salve le eccezioni previste nell'art. 52.

Art. 2.

Per l'esplorazione di determinate arêe possono essere accordate licenze d'indagine per eseguire studi, rilevamenti geologici e geofisici, prelevamenti di campione per analisi e prove di laboratorio.

Riconosciuta la presenza di minerali utili, può essere rilasciato un permesso di ricerca per accertare con idonei lavori la natura e l'andamento dei giacimenti cui appartengono i minerali rinvenuti.

Qualora dall'entità e dalla natura del giacimento accertato, tenuto anche conto dell'ubicazione, risulti prevedibile una coltivazione economicamente conveniente può farsi luogo a concessione mineraria.

TITOLO SECONDO.

Miniere.

CAPO I.

Licenze d'indagine.

Art. 3.

Chi intenda ottenere una licenza d'indagine deve farne domanda in carta legale al Governatore competente per territorio, indicando:

a) il nome, il cognome e il domicilio;

b) la zona per cui richiede la licenza d'indagine, unendo la relativa planimetria, in quadruplice esemplare, a scala non inferiore a 1:100.000 o, in mancanza di essa, un'esatta descrizione dei confini;

c) le sostanze minerali genericamente designate oggetto delle esplorazioni (minerali metallici o litoidi, combustibili solidi o liquidi, acque minerali o termali, energie del sottosuolo).

Art. 4.

Il Governatore, sentito l'Ufficio tecnico del Governo preposto ai servizi minerari, con insindacabile giudizio accorda o rifiuta la licenza e può del pari revocarla quando il titolare sia incorso in inadempienze, in relazione anche alle norme particolari a cui sia stata sottoposta la licenza stessa.

Per il rilascio delle licenze per zone interessanti la difesa deve essere sentito anche il parere dell'autorità militare.

Art. 5.

La licenza d'indagine ha la durata di un anno ed è rinnovabile, ma non cedibile. Si applicano ad essa le disposizioni dell'art. 13.

Per la medesima zona possono essere rilasciate anche per la stessa categoria di sostanze minerarie più licenze di indagine a diversi richiedenti, ciascuno dei quali non consegue, per questo, alcun titolo di preferenza fino a quando non abbia chiesto ed ottenuto un permesso di ricerca.

Art. 6.

Qualora la licenza di indagine si estenda nel territorio di più Governi, i provvedimenti, indicati negli articoli 4 e 5, sono di competenza del Governo generale, che provvede sentiti i Governi interessati e, ove prescritto, l'autorità militare. Al parere degli Uffici tecnici dei Governi è sostituito quello dell'Ufficio tecnico del Governo generale preposto ai servizi minerari.

CAPO II.

Permessi di ricerca.

Art. 7.

Il permesso di ricerca è sottoposto alle stesse norme dell'art. 3. La domanda per conseguirlo deve però contenere anche l'indicazione specifica delle sostanze minerali che si intendono ricercare e la documentazione comprovante la capacità tecnica ed economica del richiedente.

Alla domanda debbono essere allegate:

a) una planimetria della zona per cui è richiesto il permesso, in quadruplice esemplare e a scala non inferiore a 1:25.000;

b) una relazione tecnica sulla zona stessa e sul programma di ricerche che si intende eseguire.

Art. 8.

Sull'accoglimento della domanda decide, a suo giudizio insindacabile, il Governatore, sentito l'Ufficio tecnico del Governo preposto ai servizi minerari, l'autorità militare, se del caso, e previo benestare del Governatore generale Vice Re.

Per determinate sostanze minerali la facoltà di rilasciare il permesso di ricerca può essere delegata dal Governatore al capo dell'Ufficio tecnico del Governo preposto ai servizi minerari, previo benestare del Governatore generale Vice Re.

Qualora trattisi di minerali di platino, di oro, di argento e di combustibili liquidi, il permesso di ricerca viene rilasciato previo benestare oltre che del Governatore generale, Vice Re, anche del Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 9.

Nel caso di domande concorrenti di permessi di ricerca, il possesso della licenza d'indagine per la zona richiesta e gli studi ed i lavori in essa eseguiti costituiscono titoli di preferenza per il rilascio dei permessi stessi.

Art. 10.

Il permesso di ricerca deve indicare la durata, che non può essere superiore a due anni, e l'estensione, che non può essere superiore a duemila ettari. La limitazione di area non si applica ai permessi di ricerca riguardanti i giacimenti alluvionali ed i combustibili liquidi. Il permesso può essere prorogato di anno in anno previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

Allo stesso ricercatore possono essere rilasciati più permessi di ricerca anche per zone vicine o contigue.

Art. 11.

Il permesso di ricerca non può essere ceduto senza la preventiva autorizzazione dell'autorità che lo ha rilasciato.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti, quanto nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 12.

Il Governatore, sentito il parere dell'Ufficio tecnico del Governo preposto ai servizi minerari, può pronunciare la decadenza del permesso quando, salvi i casi di forza maggiore, il ricercatore:

1° non abbia dato inizio ai lavori nei termini stabiliti o, in mancanza di un termine specificatamente determinato, entro tre mesi dal giorno in cui il permesso fu rilasciato;

2° abbia lasciato in sospeso i lavori per oltre sei mesi;

3° non abbia osservato le prescrizioni stabilite nel permesso stesso o abbia contravvenuto alle disposizioni degli articoli 11 e 15 del presente ordinamento.

In nessun caso il ricercatore ha diritto a compensi o a indennità verso l'Amministrazione o verso gli eventuali successivi ricercatori.

Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza del permesso è ammesso ricorso al Governatore generale Vice Re, il quale decide sentito l'Ufficio tecnico del Governo generale preposto ai servizi minerari.

Contro il provvedimento che pronuncia sul ricorso non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 13.

I possessori dei terreni, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi a lavori di ricerca, fermi restando, in quanto applicabili, i divieti contenuti nella legge di polizia mineraria del Regno del 30 marzo 1893, n. 184.

È fatto obbligo al ricercatore di risarcire gli eventuali danni derivanti dai lavori di ricerca.

Il proprietario del terreno soggetto alle ricerche ed ogni altro avente diritto ha facoltà di esigere una cauzione.

Qualora non intervenga un accordo tra le parti, l'ammontare del deposito cauzionale viene stabilito d'ufficio, in via provvisoria, dal capo dell'Ufficio tecnico del Governo preposto ai servizi minerari, sentito, ove occorra, il parere di un perito.

Il ricercatore non può iniziare i lavori se non dopo aver effettuato il deposito indicato nel comma precedente.

Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo od avente diritto ed il ricercatore è decisa dall'autorità giudiziaria.

Art. 14.

Nei limiti dei terreni compresi nel perimetro al quale si riferisce un permesso di ricerca o una concessione possono essere dati altri permessi di ricerca, purchè riguardino sostanze minerali diverse e sempre che i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli relativi alla concessione o ai permessi di ricerca già accordati.

Art. 15.

E' vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione.

In nessun caso si può disporre delle sostanze minerali estratte dal terreno oggetto del permesso di ricerca, senza l'autorizzazione del Governatore.

Qualora però il giacimento, per la sua modesta entità o per lo scarso valore dei minerali, non possa dar luogo ad una vera lavorazione industriale, ma risulti tuttavia conveniente l'asportazione del materiale utile esistente, il Governatore, sentito l'Ufficio tecnico del Governo preposto ai servizi minerari, può autorizzare il ricercatore ad esaurire il giacimento stesso, con l'osservanza di particolari norme da stabilirsi di volta in volta.

Art. 16.

Quando l'Amministrazione intenda procedere a ricerche direttamente o per mezzo di aziende da essa costituite, la zona ad essa assegnata è determinata dal Governatore generale Vice Re, sentiti i Governi interessati e l'Ufficio tecnico del Governo generale preposto ai servizi minerari.

In tal caso non si applicano alle zone di ricerca le limitazioni di area stabilite nell'art. 10.

Art. 17.

E' data facoltà al Governatore generale Vice Re di revocare i permessi di ricerca quando ciò sia ritenuto necessario per ragioni di pubblico interesse.

Le indennità sono in questo caso fissate con provvedimento del Governatore generale Vice Re, su conforme parere di una commissione presieduta dal magistrato giudicante più elevato in grado in servizio nella sede del Governo generale e composta dal funzionario preposto alla Direzione superiore di Governo alla quale sono attribuiti gli affari relativi alle miniere, dal capo dell'Ufficio tecnico del Governo generale preposto ai servizi minerari e dal capo della Ragioneria superiore del Governo generale.

Contro le decisioni del Governatore generale Vice Re è ammesso ricorso al Ministro per l'Africa Italiana, che decide in via definitiva, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente deciso dal Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 18.

Qualora il permesso di ricerca si estenda nel territorio di più Governi, i provvedimenti indicati nell'art. 8, nel primo comma dell'art. 12, e nel secondo e nel terzo comma dell'art. 15 sono di competenza del Governo generale, che provvede sentiti i Governi interessati, e, ove prescritto, l'autorità militare. Al parere degli Uffici tecnici dei Governi è sostituito quello dell'Ufficio tecnico del Governo generale preposto ai servizi minerari.

Le funzioni attribuite, nel quarto comma dell'art. 13, al capo dell'Ufficio tecnico del Governo sono esercitate dal capo dell'Ufficio tecnico del Governo generale preposto ai servizi minerari.

Il ricorso indicato nel penultimo ed ultimo comma dell'art. 12 è deciso, in questo caso, dal Governatore generale Vice Re, sentito il Comitato superiore tecnico per l'Africa Orientale Italiana.

Capo III.

Concessioni.

Sezione 1ª — Rilascio della concessione.

Art. 19.

Chi intenda ottenere una concessione mineraria deve farne domanda, osservando le norme indicate nell'art. 7, al Governatore generale Vice Re o, nei casi previsti nell'ultimo comma dell'art. 20, al Ministro per l'Africa Italiana.

Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.

Possono formare oggetto di concessione soltanto i giacimenti dei quali l'Amministrazione abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità.

Possono essere accordate anche più concessioni nella stessa area, purchè riguardino sostanze minerali diverse, tenuto presente quanto è disposto nell'art. 14.

Art. 20.

La concessione di una miniera può essere accordata a chi abbia, a giudizio insindacabile del Governatore generale Vice Re, sentito l'Ufficio tecnico del Governo generale preposto ai servizi minerari, la idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

Possono farsi più concessioni alla stessa persona.

Quando la concessione sia fatta ad una società, tanto i rappresentanti quanto i dirigenti di essa devono essere di gradimento dell'Amministrazione.

Se la miniera è posta in zona interessante la difesa, deve essere preventivamente sentita l'autorità militare.

La concessione di miniere di platino, oro, argento e combustibili liquidi è accordata, con le norme suddette, dal Ministro per l'Africa Italiana, sentita la competente Consulta coloniale corporativa e il Governatore generale Vice Re.

Art. 21.

Il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente purchè il Governatore generale Vice Re, riconosca che egli possiede la necessaria idoneità tecnica ed economica.

Il ricercatore, quando non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione all'importanza della scoperta, ed un'indennità in ragione delle opere utilizzabili.

Il premio e l'indennità sono provvisoriamente determinati nel decreto di concessione.

Ogni controversia relativa fra le parti è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 22.

Le spese occorrenti per l'istruttoria della domanda di concessione sono a carico del richiedente.

Art. 23.

La concessione è accordata o rifiutata con decreto del Governatore generale Vice Re, sentiti il Governo od i Governi nel cui territorio trovasi la miniera e l'Ufficio tecnico del Governo generale preposto ai servizi minerari, e con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, sentito la competente Consulta coloniale corporativa ed il Governatore generale Vice Re, nei casi indicati nell'ultimo comma dell'art. 20.

Il decreto di concessione contiene l'indicazione:

a) del nome e cognome del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito od eletto in una località sita nel Commissariato od in uno dei Commissariati in cui trovasi la miniera;

b) della durata della concessione;

c) della natura, della situazione, dell'estensione e della delimitazione della miniera;

d) dell'ammontare del diritto da pagarsi dal concessionario a termini dell'art. 30;

e) dell'ammontare del premio e dell'indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi dell'art. 21;

f) di tutti gli altri obblighi e delle condizioni a cui si intende subordinare la concessione;

g) dell'eventuale partecipazione dell'Amministrazione ai profitti dell'azienda, da determinarsi dopo aver sentito il Ministro per le finanze.

Al decreto sono uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione.

Il decreto è pubblicato nel Giornale ufficiale del Governo generale e nel Bollettino ufficiale del Governo o dei Governi, nel cui territorio trovasi la miniera. Esso dev'essere inoltre trascritto agli uffici delle ipoteche competenti per territorio.

Art. 24.

I possessori dei terreni compresi nel perimetro della concessione non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione stessa, all'apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione. E' fatto obbligo al concessionario, di risarcire gli eventuali danni derivanti dalle operazioni e dai lavori suddetti.

Art. 25.

Se la concessione non sia stata accordata al ricercatore, il concessionario, entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione, deve corrispondere al ricercatore la somma stabilita nel decreto stesso a titolo di premio e di indennità, ovvero effettuare il relativo deposito nei modi prescritti nel terzo comma dell'art. 42, dandone prova al Governo generale mediante la presentazione del documento nel quale risulti l'effettuato pagamento o deposito.

L'inadempimento all'obbligo suddetto produce la decadenza della concessione, che è pronunciata dall'autorità che ha accordato la concessione stessa.

Sezione 2ª — Esercizio della concessione.

Art. 26.

La concessione della miniera è temporanea.

Art. 27.

La miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili.

Sono pertinenza della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni ed esterni, i pozzi, le gallerie, i macchinari, gli apparecchi ed utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento e al trattamento del minerale.

L'iscrizione delle ipoteche è subordinata all'autorizzazione del Governatore competente per territorio, che è concessa previo benestare del Governatore generale Vice Re o, nei casi previsti nell'ultimo comma dell'art. 20, del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 28.

Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli arredi.

Art. 29.

Il concessionario può disporre delle sostanze minerali associate a quelle che formano oggetto della concessione.

Art. 30.

Il concessionario è tenuto a pagare annualmente all'Amministrazione il diritto di L. 2 per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione.

Art. 31.

La miniera data in concessione deve essere tenuta in attività.

Il Governatore generale Vice Re, sentito l'Ufficio tecnico del Governo generale preposto ai servizi minerari, può tuttavia consentire la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi.

Nei casi previsti nell'ultimo comma dell'art. 20, provvede il Ministro per l'Africa Italiana, sentita la competente Consulta coloniale corporativa.

Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento e risponde di fronte all'Amministrazione della regolare manutenzione di essa, anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

Art. 32.

La concessione non può essere ceduta senza la preventiva autorizzazione da rilasciarsi con decreto dell'autorità che ha accordata la concessione stessa.

Ogni atto che non abbia riportato la preventiva autorizzazione suddetta è nullo, tanto nei confronti dell'Amministrazione quanto fra le parti.

Indipendentemente dalla nullità suddetta, il Ministro per l'Africa Italiana, sentita la competente Consulta coloniale corporativa, può pronunciare la decadenza della concessione, osservate le norme dell'art. 46.

Se la miniera è posta in zona interessante la difesa, dev'essere preventivamente sentita l'autorità militare.

Art. 33.

Nel caso di morte del concessionario, il Governo generale o, nei casi previsti nell'ultimo comma dell'art. 20 il Ministero dell'Africa Italiana, possono esigere che il rappresentante dell'erede sia persona di loro gradimento.

Gli eredi del concessionario debbono, nel termine di tre mesi dalla aperta successione, nominare, con la maggioranza indicata nell'art. 678 del Codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'Amministrazione e con i terzi.

Trascorso inutilmente tale termine, detto rappresentante è nominato d'ufficio dal presidente del tribunale o dall'autorità giudiziaria, di corrispondente competenza, nella cui giurisdizione trovasi la miniera, su richiesta dell'Ufficio tecnico del Governo generale preposto ai servizi minerari, senza che occorra sentire gli interessati.

Art. 34.

Il concessionario della miniera deve fornire all'Amministrazione i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che gli sia richiesto. Deve inoltre mettere a disposizione dei funzionari a ciò delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono chiedere all'Autorità pubblica la necessaria assistenza.

Art. 35.

L'espropriazione del diritto del concessionario della miniera può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

Tanto il giudizio di espropriazione quanto quello di graduazione si svolgono secondo le norme del Codice di procedura civile. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche all'autorità che ha accordato la concessione.

Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti a favore ed a carico del concessionario nel decreto di concessione e nel presente ordinamento, sempre che, a giudizio insindacabile del Governatore generale Vice Re, sentito l'Ufficio tecnico del Governo generale preposto ai servizi minerari, abbia i requisiti stabiliti nell'art. 20. Nei casi previsti nell'ultimo comma dell'art. 20, provvede il Ministro per l'Africa Italiana, sentita la competente Consulta coloniale corporativa.

Art. 36.

E' fatto obbligo al concessionario di risarcire gli eventuali danni derivanti dall'esercizio della miniera.

Per quanto riguarda la prestazione di un'eventuale cauzione, si osservano le norme stabilite nell'art. 13.

Art. 37.

Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'elaborazione dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

In caso di contestazione circa la necessità e le modalità delle operazioni anzidette, decide il capo dell'Ufficio tecnico preposto ai servizi minerari del Governo nel cui territorio trovasi la miniera, su conforme parere del capo dell'Ufficio tecnico del Governo generale.

Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il concessionario può domandare la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti di legge. Tale dichiarazione è fatta dal Governatore competente per territorio, sentito l'Ufficio tecnico del Governo preposto ai servizi minerari, e previo benestare del Governo generale.

Su richiesta del concessionario, il Governatore competente per territorio può ordinare l'occupazione di urgenza, determinando in via provvisoria l'indennità e disponendone il deposito.

Art. 38.

Qualora la concessione si estenda nel territorio di più Governi, i provvedimenti indicati nel terzo comma dell'art. 27, e nel terzo e nel quarto comma dell'art. 37, sono di competenza del Governo generale che provvede sentiti i Governi nel cui territorio trovasi la miniera. Al parere degli Uffici tecnici dei Governi è sostituito quello dell'Ufficio tecnico del Governo generale preposto ai servizi minerari.

Le funzioni attribuite, nel secondo comma dell'art. 37, al capo dell'Ufficio tecnico del Governo sono esercitate dal capo dell'Ufficio tecnico del Governo generale preposto ai servizi minerari.

Sezione 3ª — Cessazione della concessione.

Art. 39.

La concessione cessa:

a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza;
d) per revoca.

Art. 40.

La concessione scaduta può essere rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli. Il decreto relativo è pubblicato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23.

Art. 41.

Se la concessione non sia rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna della miniera e delle sue pertinenze all'Amministrazione.

Il concessionario ha diritto soltanto di ritenere, con le cautele all'uopo stabilite dal capo dell'Ufficio tecnico preposto ai servizi minerari del Governo nel cui territorio trovasi la miniera, gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio della miniera stessa.

Art. 42.

Se alla scadenza del termine la miniera è concessa ad altri, la consegna dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento del capo dell'Ufficio tecnico preposto ai servizi minerari del Governo nel cui territorio trovasi la miniera.

Il nuovo concessionario deve rimborsare a quello cessante il valore degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio della miniera e che egli intenda ritenere.

In caso di disaccordo fra le parti, il capo dell'Ufficio suddetto determina provvisoriamente l'ammontare della somma da rimborsarsi, la quale deve essere depositata nei modi prescritti dall'art. 24 dell'ordinamento amministrativo contabile per l'Eritrea e per la Somalia approvato con decreto Ministeriale 28 luglio 1928-VI, n. 4622. Contro tale liquidazione gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 43.

Le ipoteche iscritte sulle miniere si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi è tenuto a far conoscere, con almeno un mese di anticipo, ai creditori ipotecari iscritti il giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna della miniera all'Amministrazione o al nuovo concessionario.

Art. 44.

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Governatore competente per territorio.

Alla rinuncia non può apporsi alcuna condizione.

Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode della miniera ed è tenuto a non fare più lavori di coltivazione mineraria, nè a variarne in qualsiasi modo lo stato.

Il capo dell'Ufficio tecnico preposto ai servizi minerari del Governo nel cui territorio trovasi la miniera verifica le condizioni della stessa e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che ritiene necessari.

In caso di inosservanza ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.

Art. 45.

Sulla rinuncia provvede il Governatore generale Vice Re o, nei casi previsti nell'ultimo comma dell'art. 20, il Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 46.

Il Ministro per l'Africa Italiana, sentito la competente Consulta coloniale corporativa ed il Governatore generale Vice Re, può pronunciare, con suo decreto e previa contestazione dei motivi al concessionario, la decadenza della concessione, quando, salvo i casi di forza maggiore, il titolare di essa:

1° non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;

2° non abbia osservato le disposizioni contenute negli articoli 30, 31 e 32;

3° non abbia convenientemente iniziati i lavori nei termini stabiliti nel decreto di concessione, o, in mancanza di un termine specificatamente determinato, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione.

Contro il decreto che pronuncia la decadenza è ammesso ricorso al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 52 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 47.

E' data facoltà al Ministro per l'Africa Italiana, sentito la competente Consulta coloniale corporativa e su conforme parere del Consiglio superiore coloniale, di revocare con suo decreto la concessione, quando ciò sia ritenuto necessario per ragioni di pubblico interesse.

Con lo stesso decreto viene stabilita in via provvisoria l'indennità da corrispondersi al titolare della concessione revocata.

Nel caso che l'indennità non sia accettata, la determinazione è fatta giudizialmente.

Art. 48.

Il decreto di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza o la revoca sono pubblicati nel Giornale ufficiale del Governo generale e nel Bollettino ufficiale del Governo o dei Governi nel cui territorio trovasi la miniera. Essi devono anche essere trascritti agli uffici delle ipoteche competenti per territorio.

Dalla data dei decreti predetti il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto stabilito nell'art. 30 e dagli obblighi imposti dal decreto di concessione.

Art. 49.

La miniera che è stata oggetto di rinuncia, di decadenza o di revoca può essere nuovamente concessa.

Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle opere, degli impianti, del materiale di discarica e delle pertinenze necessarie alla coltivazione della miniera, purchè ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente ai termini dell'art. 42. Alla stessa condizione può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio della miniera.

Art. 50.

Il Governatore generale Vice Re o, nei casi previsti nell'ultimo comma dell'art. 20, il Ministro per l'Africa Italiana, sentito rispettivamente l'Ufficio tecnico del Governo generale preposto ai servizi minerari o la competente consulta coloniale corporativa possono procedere a nuova concessione della miniera che sia stata oggetto di rinuncia, decadenza o revoca, anche se su di essa siano iscritte ipoteche, ponendo a carico del nuovo concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei crediti iscritti e determinando le altre garanzie che ravvisassero opportuno di dare nell'interesse dei terzi.

Entro un anno dalla trascrizione del decreto di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza o della revoca, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promovendo la vendita all'asta della concessione mineraria per la

quale non siasi provveduto ai termini del comma precedente. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari e privilegiati, spetta all'Amministrazione.

Si applicano all'aggiudicatario le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 35.

Decorso l'anno suddetto, nessun'altra azione è proponibile sulla concessione mineraria ed il Governatore generale Vice Re o, nei casi previsti nell'ultimo comma dell'art. 20, il Ministro per l'Africa Italiana, hanno facoltà di procedere liberamente a nuova concessione.

Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta, la miniera rimane libera da ogni vincolo e può formare oggetto di nuova concessione o permesso di ricerca.

Art. 51.

Qualora la concessione si estenda nel territorio di più Governi, la dichiarazione prevista nel primo comma dell'art. 44 è fatta al Governatore generale Vice Re che provvede sentiti i Governi interessati. Al parere degli Uffici tecnici dei Governi è sostituito quello dell'Ufficio tecnico del Governo generale preposto ai servizi minerari.

Le funzioni attribuite, nel secondo comma dell'art. 41 e nell'art. 42, al capo dell'Ufficio tecnico del Governo sono esercitate dal capo dell'Ufficio tecnico del Governo generale preposto ai servizi minerari.

TITOLO III.

Cave.

Art. 52.

I giacimenti di sostanze minerali litoidi destinate a costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche, ad eccezione delle marne da cemento, delle roccie asfaltiche e delle bituminose, sono, ai fini del presente ordinamento, denominati cave. Di tali sostanze dispone il proprietario del suolo o ogni altro avente diritto, salve le limitazioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 53.

Il Governatore ha facoltà di rilasciare concessioni temporanee di terreno per l'esercizio di cave e fornaci nei territori demaniali o comunque di pertinenza dell'Amministrazione, anche se oggetto di concessione agricola o mineraria, e sempre che i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli delle concessioni già accordate.

La concessione può essere rilasciata a chiunque, a titolo oneroso o gratuito, con l'osservanza e alle particolari condizioni stabilite, caso per caso, nel provvedimento di concessione.

L'estensione e la durata della concessione sono stabilite in ragione dello scopo per cui questa è rilasciata.

La concessione può essere revocata con provvedimento del Governatore, quando, salvi i casi di forza maggiore, non sia usufruita o sia rimasta inattiva per tre mesi.

Art. 54.

Quando il proprietario non intraprenda o sospenda la coltivazione della cava, o non dia ad essa sufficiente sviluppo, il Governatore, sentito l'Ufficio tecnico del Governo preposto ai servizi minerari, può prefiggere un termine per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori.

Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, il Governatore può accordare in concessione la cava, osservando le norme contenute nell'articolo precedente e nel titolo secondo del presente ordinamento.

Al proprietario è corrisposto dal concessionario il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate al proprietario ai termini del comma precedente.

Si applicano alle cave le disposizioni degli articoli 34, 36, 37 e 42.

Art. 55.

Qualora la concessione si estenda nel territorio di più Governi i provvedimenti indicati nel primo e nell'ultimo comma dell'art. 53 e nel primo e nel secondo comma dell'art. 54 sono di competenza del Governo generale, che provvede sentiti i Governi interessati. Al parere dell'Ufficio tecnico del Governo è sostituito quello dell'Ufficio tecnico del Governo generale preposto ai servizi minerari.

TITOLO QUARTO.

Rapporti di vicinanza e Consorzi minerari.

Art. 56.

Quando per effetto di vicinanza o per qualunque altra causa i lavori di una miniera o cava cagionino danno, ovvero producano un effetto utile ad altri, si fa luogo ad indennizzo o compenso fra gli interessati.

Art. 57.

Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera occorrente per l'utile coltivazione in comune di miniere o cave, possono essere costituiti consorzi volontari obbligatori.

Alla costituzione del consorzio obbligatorio si provvede con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, sentita la competente Consulta coloniale corporativa.

Art. 58.

Ai consorzi obbligatori e volontari di miniere o cave può essere accordata, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, la facoltà di riscuotere, con i privilegi e nelle forme fiscali, il contributo dei soci.

Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi suddetti sono registrati col diritto fisso di L. 10.

Sono parimenti soggette al diritto fisso di L. 10 tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei consorzi sopra indicati.

L'aumento di reddito proveniente alle miniere o cave dai lavori eseguiti dai consorzi è, per venti anni dalla data del compimento di detti lavori, esente dall'imposta fondiaria.

Art. 59.

Qualora le opere non siano eseguite entro i termini fissati, il Governatore nomina un commissario il quale, a spese del consorzio, ne assume l'amministrazione.

Il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempimento, della procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 60.

Allorchè il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, appartenenti a concessionari diversi, comprometta la sicurezza delle miniere e delle per-

sone o la possibilità di una più conveniente coltivazione, la lavorazione di dette miniere può essere assoggettata parzialmente o totalmente ad una gestione unica.

In tal caso i concessionari su proposta del Governatore sono invitati dal Governatore generale Vice Re ad accordarsi per nominare, entro un termine stabilito, le persone da preporre all'amministrazione degli interessi comuni.

Se, trascorso il termine prefisso, non siasi adempiuto a quanto sopra, il Governatore generale Vice Re delega uno o più Commissari, incaricati di amministrare gli interessi comuni.

Il commissario provvede, in contradditorio dei concessionari, alla valutazione dei singoli interessi, e, in base ai risultati della stima, ordina il riparto delle spese e dei prodotti.

I ricorsi contro le basi del riparto sono decisi dal tribunale o dall'organo giurisdizionale di corrispondente competenza, nella cui giurisdizione trovansi le miniere.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Art. 61.

Qualora le miniere da riunire in consorzio o da sottoporre a gestione unica si estendano nel territorio di più Governi, i provvedimenti indicati nel primo comma dell'art. 59 sono di competenza del Governatore generale Vice Re, che provvede sentiti i Governatori interessati.

Nei casi previsti nell'ultimo comma dell'art. 20, per i provvedimenti indicati nel primo comma dell'art. 59, nel secondo e nel terzo comma dell'art. 60, provvede il Ministro per l'Africa Italiana su proposta del Governatore generale Vice Re e sentito la competente Consulta coloniale corporativa.

TITOLO QUINTO.

Disposizioni penali.

Art. 62.

Chiunque intraprenda la ricerca o la coltivazione di minerali senza aver ottenuto dall'autorità competente le prescritte autorizzazioni è punito con l'ammenda non inferiore a L. 5000, oltre la confisca del materiale estratto.

Art. 63.

Il concessionario che trascuri la regolare manutenzione della miniera è punito con l'ammenda non inferiore a L. 1000 senza pregiudizio del risarcimento dei danni verso l'Amministrazione. Alla stessa penalità è soggetto il concessionario che contravvenga al disposto del primo comma dell'art. 34.

TITOLO SESTO.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 64.

Colui che non sia in possesso di una licenza d'indagine o di un permesso di ricerca e che abbia occasionalmente scoperto un giacimento minerario o ne abbia trovato indizi deve farne denuncia scritta al Commissariato di Governo competente per territorio, indicandone la località e la natura e fornendo le altre notizie che potranno essergli richieste.

Colui che nel caso previsto dal comma precedente abbia scoperto un giacimento minerario è preferito rispetto a tutti i terzi nel rilascio del relativo permesso di ricerca e della relativa concessione mineraria, sempre che in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti previsti nell'art. 20 del presente ordinamento. Qualora non ottenga il permesso di ricerca o la concessione egli ha diritto di conseguire, a carico del permissionario o del concessionario, un premio in relazione alla importanza della scoperta. Si applica in tal caso il disposto dei comma 3° e 4° dell'art. 21 e dell'art. 25.

Art. 65.

La domanda di concessione è pubblicata nel Giornale ufficiale del Governo generale e nei Bollettini ufficiali del Governo o dei Governi nel territorio dei quali trovasi la miniera.

Sono assegnati sessanta giorni, a decorrere da tale pubblicazione, per le opposizioni. Queste dovranno essere notificate al richiedente, al quale è prefisso un termine di trenta giorni per rispondere.

Art. 66.

Qualora ai sensi del presente ordinamento sia richiesta la pubblicazione di un atto nel Giornale ufficiale del Governo generale e in uno o più dei Bollettini ufficiali dei Governi dell'Africa Orientale Italiana, ciascun termine è computato dalla data dell'ultima pubblicazione.

Art. 67.

Le concessioni e i permessi di ricerca legalmente accordati nell'Africa Orientale Italiana in base alle disposizioni fino ad ora vigenti, sono mantenuti in vigore fino alla scadenza fissata nei rispettivi atti di conferimento, sempre che non siasi incorso per essi in motivi di decadenza.

Essi sono peraltro sottoposti alle norme stabilite nel presente ordinamento, qualunque fossero le disposizioni vigenti al tempo in cui furono conferiti e le condizioni e le modalità del conferimento.

Art. 68.

Agli effetti dell'articolo precedente, entro un anno dalla pubblicazione nell'Africa Orientale Italiana del presente ordinamento, debbono essere denunziati all'Ufficio tecnico preposto ai servizi minerari del Governo competente per territorio tutti i permessi di ricerca e tutte le concessioni legalmente accordate.

Ove tale denunzia non sia fatta nel termine prescritto, ogni eventuale diritto si intenderà decaduto e l'autorità competente potrà liberamente disporre dei terreni relativi secondo le norme del presente ordinamento.

Art. 69.

Qualora il diritto sopra una stessa miniera sia comune a più persone, queste dovranno nominare, con la maggioranza indicata nell'art. 678 del Codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'Amministrazione e con i terzi, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente ordinamento nell'Africa Orientale Italiana.

Trascorso inutilmente questo termine, il rappresentante sarà nominato d'ufficio dall'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 33.

Art. 70.

Ferma restando la normale ordinaria tassazione delle convenzioni riguardanti la materia oggetto del presente ordinamento stipulate fra privati, sono applicabili alle licenze,

ai permessi, alle autorizzazioni e ai decreti rilasciati in esecuzione delle disposizioni dei precedenti articoli le seguenti tasse di concessione governativa:

a) licenza d'indagine o permesso di ricerca di sostanze minerali, tassa di L. 50;

b) decreto di concessione mineraria, anche se vi sia partecipazione dell'Amministrazione ai profitti dell'azienda, tassa di L. 80;

c) autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sostanze minerali, tassa di L. 1200 per ogni trasferimento;

d) decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione mineraria, tassa di L. 50;

e) autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche, tassa di L. 20.

Le tasse di cui al presente articolo sono riscosse nel modo ordinario e tengono luogo di qualsiasi altra tassa sugli affari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'Africa Italiana: MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 1423.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 3 chiese in provincia di La Spezia.

N. 1423. R. decreto 12 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 3 chiese in provincia di La Spezia, e compreso nella giurisdizione della Diocesi di Massa Carrara.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 1424.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 9 chiese in provincia di Cuneo.

N. 1424. R. decreto 12 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 9 chiese in provincia di Cuneo, e comprese nella giurisdizione della Diocesi di Ventimiglia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 1425.

Dichiarazione formale dei fini della Arciconfraternita dei Sette Dolori di Maria SS.ma, in Santa Lucia di Serino (Avellino).

N. 1425. R. decreto 12 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Arciconfraternita dei Sette Dolori di Maria SS.ma, in Santa Lucia di Serino (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 1426.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana della Congregazione delle Suore Betlemite, con sede in Roma.

N. 1426. R. decreto 12 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana della Congregazione delle Suore Betlemite con sede in Roma, via Lambro, 14, e con Casa generalizia in Bogotà (Colombia), e viene autorizzato il trasferimento a favore della Provincia predetta di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 593.644,20, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 luglio 1938-XVI, n. 1427.

Riconoscimento della personalità giuridica di una casa in Torino dell'Istituto delle Suore di San Giovanni Battista e Santa Caterina da Siena « Vergini Medee », di Genova.

N. 1427. R. decreto 27 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa di Torino, via Pietro Bagetti, 26, dell'Istituto delle Suore di San Giovanni Battista e Santa Caterina da Siena « Vergini Medee » di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 25 agosto 1938-XVI.

Cessazione dalle funzioni del segretario della Commissione pel trattamento di quiescenza agli impiegati civili destituiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 183 lettera *d*) del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che sia nominata annualmente una commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili dello Stato siano tali da produrre la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il decreto Luogotenenziale del 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione stessa;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI con il quale è stata determinata la composizione di detta Commissione per l'anno 1938;

Ritenuto che, sopravvenute esigenze di servizio, richiedono la cessazione dall'incarico dell'attuale segretario della Commissione di che trattasi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il capo sezione cav. dott. Morelli Italo cessa dalle funzioni di segretario della Commissione nominata per esaminare se esista o meno il diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati civili da destituire.

Il Duce ed il Ministro per le finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1938 - Anno XVI
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 230. — BERIIELLI.

(3518)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 settembre 1938-XVI.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, con sede nel comune di Castelbuono (Palermo), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del precitato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, con sede nel comune di Castelbuono (Palermo), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3527)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1938-XVI.
Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 4 settembre 1938-XVI, n. 1389, che istituisce il Monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione in Italia, Possedimenti e Colonie, dei filmi cinematografici provenienti dall'estero.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI
E PER LE VALUTE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 4 settembre 1938-XVI, n. 1389, relativo all'istituzione del Monopolio per i filmi cinematografici provenienti dall'estero;
Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le corporazioni e per la cultura popolare;

Decreta:

Art. 1.

La denuncia dei contratti di acquisto, importazione e distribuzione di filmi esteri, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 4 settembre 1938-XVI, n. 1389, dovrà essere fatta al Ministero per gli scambi e per le valute - Direzione generale per i servizi delle importazioni.
Nella denuncia dovranno essere indicati il numero, la data e il periodo di validità della licenza d'importazione, rilasciata dal Ministero delle finanze, in base alla quale è stato stipulato il contratto di acquisto dei filmi, nonchè l'eventuale anticipo pagato per l'esecuzione del contratto stesso e l'utilizzo già avvenuto e quello ancora da effettuare, allegando copia del contratto.

Art. 2.

L'esecuzione dei contratti di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 4 settembre 1938-XVI, n. 1389, potrà essere ammessa purchè i contratti stessi risultino stipulati con la clausola del pagamento a prezzo fermo, ovvero, nel termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del predetto Regio decreto-legge, siano modificati con l'adozione della clausola medesima.
Il Ministero per gli scambi e per le valute potrà decidere su casi speciali in deroga alle norme di cui al presente articolo.

Art. 3.

Il Ministero per gli scambi e per le valute stabilirà se l'esecuzione dei singoli contratti viene lasciata alle ditte stesse ovvero se i contratti debbano essere ceduti all'E.N.I.C. (Ente Nazionale per le Industrie Cinematografiche).
Nel caso di cessione, il regolamento dei rapporti fra l'E.N.I.C. e le ditte interessate dovrà avvenire nel termine di 30 giorni dalla data della determinazione ministeriale.

Art. 4.

Le decisioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 saranno adottate dal Ministero per gli scambi e le valute di concerto col Ministero per la cultura popolare e con quello per le corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

Il Ministro per la cultura popolare:
ALFIERI

(3595)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 19 agosto 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Augusto Triccri, vice console onorario dei Paesi Bassi a La Spezia.

(3546)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Costelbuono, con sede nel comune di Castelbuono (Palermo);

Dispone:

Il rag. Salvatore Ponte fu Paolo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, avente sede nel comune di Castelbuono (Palermo), ed i sigg. Giuseppe Marguglio di Vincenzo, Vincenzo Bedanò fu Giuseppe, e dott. Antonio Alessandro fu Carmelo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI

AZZOLINI

(3528)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per un posto di vice dirigente aggiunto, due di esperto aggiunto e 198 di interprete aggiunto presso il Servizio speciale riservato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e le successive disposizioni emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918 e nelle operazioni dell'A. O., degli invalidi e mutilati in dette azioni e per la Causa nazionale, nonchè a favore dei loro congiunti ed orfani;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il personale non di ruolo;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, relativo all'assunzione delle donne;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico;

Visti i Regi decreti-legge 10 gennaio 1929, n. 27, e 24 giugno 1929, n. 1194, nonchè i propri decreti 10 luglio 1933, 24 maggio 1937, e 1° maggio 1938, riguardanti l'ordinamento del Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e personale dipendente;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Vista la nota 3 agosto 1938-XVI, n. 1908, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire, con la procedura d'urgenza, concorsi per:

1 posto di vice dirigente aggiunto, grado XI, gruppo *A;*
2 posti di esperto aggiunto, grado XI, gruppo *B;*
198 posti di interprete aggiunto o ufficiale aggiunto, grado XI, gruppo *B;*

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami per il conferimento di:

a) 1 posto di vice dirigente aggiunto nel grado XI, gruppo *A;*
b) 2 posti di esperto aggiunto nel grado XI, gruppo *B;*
c) 198 posti di interprete aggiunto o ufficiale aggiunto nel grado XI, gruppo *B;*

dei ruoli del personale del Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dai detti concorsi sono escluse le donne.

Art. 2.

Sono ammessi:

1) al concorso per vice dirigente aggiunto, gli impiegati di gruppo *B* del Servizio predetto muniti di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e politiche;

2) al concorso per esperto aggiunto, gli impiegati di gruppo *C* dello stesso Servizio nonchè il personale comunque addettovi da almeno 4 anni con mansioni proprie dei ruoli di gruppo *B* o *C*. E' tassativamente prescritto il possesso del diploma di scuola media superiore;

3) al concorso per interprete aggiunto o ufficiale aggiunto:

a) gli impiegati di ruolo di gruppo *C* del Servizio speciale riservato che contino almeno quattro anni di servizio in detto ruolo o che siano in possesso del prescritto titolo di scuola media superiore o dei diplomi equivalenti previsti dall'ordinamento del Servizio stesso;

b) gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni, muniti del prescritto titolo di scuola media superiore;

c) i cittadini italiani, anche residenti all'estero, che siano in possesso del titolo di studio predetto e non abbiano superato i limiti di età di cui è cenno all'art. 4 del presente decreto.

Anche per gli aspiranti di cui alle lettere *b*) e *c*) è utile, per l'ammissione al concorso per interprete aggiunto, il diploma di abilitazione ad esercitare funzioni di interprete presso il ripetuto Servizio speciale riservato.

Ai posti di interprete aggiunto possono altresì aspirare i cittadini italiani muniti di titoli di studio di scuole estere, riconosciuti dall'Amministrazione, previo giudizio del Ministero dell'educazione nazionale, validi per l'ammissione nei ruoli di gruppo *B*.

Tale riconoscimento sarà provocato dal Servizio speciale riservato allorquando riceverà la domanda degli interessati, la cui ammissione al concorso, pertanto, è subordinata alla validità che dal predetto Ministero sarà attribuita al titolo sottopostogli a giudizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, stese su carta da L. 6, dovranno essere inviate al Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati in servizio presso Amministrazioni statali faranno pervenire le domande nel termine suddetto, pel tramite degli Uffici presso i quali prestano servizio.

Nella domanda, l'aspirante dovrà indicare con chiarezza e precisione:

a) cognome, nome e paternità;
b) recapito;
c) concorso cui intende partecipare.

Gli aspiranti al posto di vice dirigente aggiunto devono far risultare le prove facoltative di stenografia e lingue estere che intendano sostenere; quelli per interprete aggiunto devono far risultare le lingue conosciute dichiarando in quali intendano essere esaminati nonchè le eventuali prove facoltative di stenografia; quelli ad ufficiale aggiunto devono indicare il sistema stenografico conosciuto, la velocità alla quale normalmente stenografano e le prove facoltative di stenografia che intendano sostenere; quelli per esperto aggiunto, dichiarare in quali lingue estere desiderino sostenere la prova facoltativa di traduzione;

d) dichiarare di accettare, all'atto della nomina, qualsiasi sede nel Regno.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti stesi su carta da bollo e debitamente legalizzati:

1) estratto dall'atto di nascita.

I candidati, se aspiranti a posti di interprete non debbono aver superato l'età di 38 anni; se aspiranti ai posti di ufficiale aggiunto non dovranno aver superato l'età di 28 anni, salva la osservanza, per gli uni e per gli altri, delle vigenti disposizioni che consentono la elevazione dei limiti di età o la dispensa dai medesimi.

I detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto.

La condizione dei limiti di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

b) per il personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria;

c) per quello statale di ruolo non impiegatizio addetto da almeno due anni al Servizio speciale riservato con le mansioni proprie dei ruoli di gruppo *B* e *C*;

2) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli indicati nell'art. 2;

3) certificato di cittadinanza italiana.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in qualcuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi, approvato con R. decreto 2 settembre 1928, n. 1993;

5) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni di vista e di udito che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezioni fisiche, il certificato medico ne deve fare particolare menzione indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva.

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa, ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e 597 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per le operazioni militari in A. O., dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in A. O. e i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in A. O., dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal Prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

9) certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista e la relativa data.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal Segretario (o dal vicesegretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciata personalmente dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al P. N. F., dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli produrranno un certificato firmato personalmente dal Segretario dei Fasci all'estero della sede in cui risiedono.

Il certificato potrà altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di un Vice segretario.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'A. O. dal 16 gennaio 1935;

10) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) fotografia recente del candidato, munita di firma a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario.

Tanto la fotografia, che la firma, dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Il personale non di ruolo che si trova nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio attestante la durata e la qualità del servizio straordinario nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I candidati che già appartengono al Servizio speciale riservato come impiegati di ruolo e non di ruolo sono dispensati dall'esibire quei documenti dei quali il Servizio medesimo sia già in possesso.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che non deve essere oltrepassata alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Agli aspiranti residenti in colonia od all'estero è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove.

L'ammissione può essere negata dal Capo del Governo con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

Gli esami per gli aspiranti vice dirigenti aggiunti consistono:

1° in una prova scritta di diritto pubblico (costituzionale amministrativo, penale;

2° in una prova scritta di diritto privato (civile e commerciale);

3° in una prova di ricezione stenografica alla velocità di 120 parole al minuto per la durata di cinque minuti;

4° in una prova orale su tutte le materie stabilite per la prima e la seconda prova scritta, nonchè sulle seguenti:
a) scienza delle finanze;
b) economia politica;
c) nozioni di diritto corporativo;
d) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato;
e) legge elettorale politica;
f) legislazione sulla stampa;
g) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede;
h) legislazione sugli enti ecclesiastici;
i) legislazione sull'opera « Gioventù Italiana del Littorio ».

Sono ammessi alle prove orali i candidati che nelle precedenti prove scritte abbiano riportato una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

Sono consentite prove facoltative di ricezione stenografica a velocità superiori, nonchè di traduzioni e conversazioni in lingue estere. Dette prove danno diritto a punti di merito da determinarsi dalla Commissione, anticipatamente.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma della media dei punti delle prove scritte, dal voto orale di diritto e dai punti di merito delle prove facoltative stenografiche e di lingue estere.

Art. 9.

Gli esami per gli aspiranti esperti aggiunti consistono:

1° in una prova scritta vertente sulle seguenti materie:
a) Ragioneria delle Aziende pubbliche e private;
b) Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

2° in una prova scritta vertente sulle seguenti materie:
a) nozioni fondamentali di diritto costituzionale, amministrativo e corporativo;
b) nozioni fondamentali di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni;
c) nozioni fondamentali di codice penale, con particolare riferimento ai reati di peculato, concussione, corruzione, falso, truffa, appropriazione indebita, ricettazione;
d) nozioni di diritto commerciale;

3° in una prova orale nelle stesse materie delle prove scritte.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che nelle scritte abbiano riportato la media di 7/10 e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

Sono consentite prove facoltative di traduzioni da lingue estere. Dette prove danno diritto a punti di merito da determinarsi dalla Commissione esaminatrice.

Art. 10.

Gli esami per gli aspiranti interpreti aggiunti consistono:

1° in una prova di dettato di un brano di prosa moderna in ciascuna delle lingue conosciute;

2° in una prova pratica di conversazione in ciascuna delle dette lingue;

3° in una prova pratica di interpretazione di colloqui e di letture tenuti nelle stesse lingue;

4° in una prova scritta vertente sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto privato;
b) elementi di diritto pubblico;
c) stato giuridico degli impiegati civili (R. decreto 30 dicembre 1923);

5° in una prova orale nelle materie indicate nel n. 4.

Le prime tre prove hanno funzione eliminatoria rispetto alle altre due successive, se si consegua una votazione inferiore a 6/10.

Sono ammessi alla prova di cui al n. 5 i candidati che nella media delle due prove scritte (dettato con traduzione e diritto) abbiano riportato una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non abbia ottenuto una votazione non inferiore ai 6/10.

Sono consentite prove facoltative di ricezione stenografica ad una velocità non inferiore a 80 parole al minuto. I candidati che intendano sostenerle debbono farne esplicita richiesta nella domanda.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma della media dei punti delle prime tre prove di lingue estere, dal voto della quarta di diritto, da quello della quinta orale, nonchè dai punti di merito delle facoltative di stenografia.

Art. 11.

Gli esami per aspiranti ufficiali aggiunti consistono:

1° in una prova pratica di stenoscrizione di un brano dettato per 15 minuti di seguito alla velocità di 80 parole al minuto per i primi cinque minuti; di 90 parole per i successivi cinque e di 100 per gli ultimi cinque. La traduzione dello stenoscritto dovrà avvenire nel termine massimo di tre ore dalla dettatura;

2° in una prova pratica di stenoscrizione di un colloquio e relativa traduzione;

3° nello svolgimento di un tema in lingua italiana;

4° nello svolgimento di un tema nelle materie di diritto indicate al n. 4 del precedente articolo;

5° in una prova orale nelle stesse materie di diritto.

Sono ammessi alla prova i candidati che, complessivamente, in quelle stenografiche predette, nel tema di lingua italiana ed in quello di diritto abbiano ottenuto una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale s'intende superata se si ottenga almeno la votazione di 6/10.

Sono consentite prove facoltative di ricezione stenografica alla velocità di 120 parole al minuto per la durata di cinque minuti e a 130, 150 e 170 per la durata di tre minuti. Le medesime danno diritto a punti di merito da determinarsi dalla Commissione, anticipatamente.

I candidati che intendano sostenerle debbono farne esplicita richiesta nella domanda, dichiarando in quale velocità desiderano essere esaminati.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma della media delle prime due prove stenografiche, della media della terza e quarta, dal voto ottenuto in quella orale e dai punti di merito delle stenografiche facoltative.

Art. 12.

Per i concorsi ai posti di grado XI di gruppo *B* sarà formata un'unica graduatoria dei vincitori in base alle votazioni complessive riportate, giusta i precedenti articoli 9, 10 e 11.

All'approvazione della medesima ed alla decisione di eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione, sarà provveduto con decreto del Capo del Governo.

Art. 13.

La Commissione dispone di 10 punti per ciascuna prova obbligatoria e determinerà quelli di merito per le facoltative. Stabilirà altresì il diario delle varie prove, dandone tempestivo avviso agli interessati.

Art. 14.

I vincitori del concorso per interprete aggiunto ed ufficiale aggiunto sono tenuti a frequentare un corso professionale, presso il Servizio speciale riservato, per un periodo di almeno sei mesi ed a prestare, dopo detto corso, il prescritto servizio di prova a norma delle vigenti disposizioni salvo il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per i candidati comunque addetti al Servizio speciale riservato con funzioni di interprete è considerato servizio di prova il periodo dei corsi da essi frequentato presso il Servizio medesimo.

E' pure considerato come servizio di prova il periodo di frequenza del corso da parte degli ammessivi giusta il disposto dell'art. 17 del presente decreto i quali al termine del corso stesso risultino averne tatto utile profitto.

Art. 15.

Al termine o durante il corso, come pure durante il periodo di prova, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, coloro che prima dell'inizio del corso erano già dipendenti statali di ruolo, possono essere restituiti alle Amministrazioni di provenienza, ove riprendono la loro posizione giuridica ed economica, e quelli che non erano dipendenti statali di ruolo possono essere licenziati senza che competa loro alcun diritto verso l'Amministrazione.

Art. 16.

Gli assunti in servizio, se dipendenti statali, continueranno, durante il suddetto corso professionale, a percepire gli assegni dalle Amministrazioni cui appartengono; se non dipendenti statali, o comunque, non provvisti di assegni, godranno della retribuzione spettante per il periodo di servizio di prova di L. 675,38 lorde mensili, oltre all'aggiunta di famiglia secondo le vigenti disposizioni.

Art. 17.

Alla fine del periodo di prova, gli idonei saranno nominati, in ordine di graduatoria, ai posti disponibili, con le qualifiche inerenti alla categoria per la quale hanno concorso.

I nominati avranno diritto ai seguenti assegni:

	Vice Dirig. Agg. Gr. XI-Gr. A	Interpr. Agg. Gr. XI-Gr. B	Uffic. ed Esp. Agg. Gr. XI-Gr. B
Stipendio annuale lordo . .	8.973,07	8.973,07	8.973,07
Supplemento servizio attivo annuale lordo	1.736,73	1.736,73	1.736,73
Indennità S. S.	2.710,14	2.601,99	2.168,33
	13.419,94	13.311,79	12.878,13

oltre all'aggiunta di famiglia, secondo le vigenti disposizioni, e compensi eventuali per servizi speciali straordinari.

Art. 18.

Al corso professionale di cui all'art. 14 del presente decreto possono essere ammessi anche prima degli esami di concorso, gli aspiranti che sostenendo un esperimento, dimostrino di conoscere alla perfezione le lingue estere o la stenografia.

I medesimi, se non impiegati statali di ruolo potranno essere assunti in qualità di avventizi con la retribuzione netta mensile di L. 582, oltre all'aggiunta di famiglia se si trovano nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore.

Gli aspiranti all'anticipata ammissione al corso professionale debbono farne espressa domanda, in carta da lire sei, inviandola, unitamente a quella di partecipazione agli esami di concorso, al Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'ammissione al corso decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, salvo eventuale ritardo derivante dalle pratiche di espletamento del provvedimento.

Il presente decreto sarà inoltrato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

(3552)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e dattilografia nelle Regie scuole e istituti di istruzione media.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 24 marzo 1938-XVI, col quale sono stati indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della dattilografia nelle Regie scuole e Regi istituti di istruzione media;

Veduto il R. decreto 12 agosto 1938-XVI, n. 1344, col quale sono state apportate modificazioni ai programmi per gli esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti i termini per la presentazione di nuove domande e documenti prescritti per l'ammissione agli esami di abilitazione per l'insegnamento della dattilografia e per gli esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia.

Le domande e documenti dovranno essere presentati ai presidi degli Istituti di cui al paragrafo 1 del decreto Ministeriale 24 marzo 1938-XVI, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto 12 agosto 1938-XVI, n. 1344, per fruire dell'esonero dalla prova di cui alla lettera *A*, n. 1, del programma di esame per l'abilitazione all'insegnamento della dattilografia annesso al R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186, dovranno corredare le domande già presentate o le nuove domande col diploma o col certificato di abilitazione all'insegnamento della stenografia o della dattilografia entro il termine di cui al precedente articolo.

Parimenti coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 del citato R. decreto 12 agosto 1938-XVI, n. 1344, per fruire dell'esonero dalla prova di cui alla lettera *A*, n. 1, del programma di esame per l'abilitazione all'insegnamento della calligrafia, annesso al R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186, dovranno corredare le domande già presentate o le nuove domande col diploma o certificato di abilitazione all'insegnamento della stenografia, entro il termine suddetto.

Art. 3.

Salvo le concessioni di cui al precedente articolo, restano ferme le modalità e condizioni per l'ammissione agli esami, stabilite col citato decreto Ministeriale 24 marzo 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 31 marzo 1938-XVI, n. 74.

Con successivo decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà fissato il diario degli esami suddetti.

Roma, addì 14 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI

(3589)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto della provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto 14 dicembre 1937-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 gennaio 1938-XVI, concernente la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936;

Visti gli aticoli 8 e 44 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta la necessità di modificare la costituzione della Commissione giudicatrice con sede in Napoli;

Decreta:

Il dott. Gennaro Fusco, medico provinciale di 1ª classe, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto della provincia di Napoli, in sostituzione del dott. Paolo Brigida.

Il Prefetto della provincia di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro:* BUFFARINI

(3556)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.